

6^a Assemblea Congressuale Regionale
40° CONGRESSO NAZIONALE DI LEGACOOP

**REGOLAMENTO PER LO
SVOLGIMENTO DELLA 6^a ASSEMBLEA
CONGRESSUALE DI LEGACOOP MARCHE**

(approvato dalla Direzione regionale in data 4 dicembre 2018)

La direzione regionale di Legacoop Marche, riunita ad Ancona il 4 dicembre 2018, a norma dell'art. 10 dello Statuto regionale, ha convocato per il giorno 15 marzo 2019 a Colli del Tronto, la 6^a Assemblea Congressuale Regionale con il seguente ordine del giorno:

- elezione della Presidenza e delle Commissioni del Congresso
- relazione del Presidente uscente
- discussione ed approvazione dei documenti finali, comprensivi di eventuali modifiche statutarie
- elezione degli organismi dirigenti e dei delegati al 40° Congresso Nazionale.

Articolo 1

NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA CONGRESSUALE REGIONALE

1.1 L'Assemblea Congressuale Regionale è costituita da **386 Delegati/e eletti** secondo i criteri definiti dal presente regolamento.

1.2 Partecipano con pienezza di diritto a tutte le attività dell'Assemblea Congressuale Regionale – con propri delegati e delegate – gli enti aderenti che, alla data della convocazione dell'Assemblea congressuale, siano aderenti alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e che, alla data di svolgimento dell'Assemblea congressuale, risultino in condizione di regolarità presso l'Anagrafe nazionale della contribuzione associativa per l'anno 2018, così come stabilito dagli art. 8 e 9 dello Statuto di Legacoop Nazionale.

1.3 In apertura dell'Assemblea gli organi dirigenti, eletti al precedente congresso, si presenteranno dimissionari. Contestualmente l'Assemblea eleggerà una Presidenza che assumerà la guida dei lavori congressuali e ne garantirà il regolare svolgimento.

1.4 L'Assemblea congressuale per il regolare svolgimento dei lavori dovrà eleggere le commissioni per la stesura dei documenti, per la verifica dei poteri e per la proposta degli organi dirigenti; eventualmente – se necessario – una Commissione Statuto.

1.5 L'Assemblea congressuale si riterrà validamente costituita, in prima convocazione, se saranno presenti almeno il 50% più uno dei delegati eletti e delle delegate elette; in seconda convocazione – che può avere luogo trascorsa un'ora dalla prima – qualunque sia il numero dei delegati e delle delegate presenti.

1.6 Tutte le deliberazioni saranno assunte con voto palese e saranno valide se approvate dal 50% più uno dei delegati e delle delegate presenti, salvo quelle riguardanti lo Statuto che saranno valide se approvate da almeno 2/3 dei delegati e delle delegate presenti.

1.7 La elezione degli organi statutari sarà svolta con voto segreto, salvo che il 90% dei delegati e delle delegate presenti non richieda il voto palese. Nel

caso di voto segreto le preferenze da esprimere sulla lista delle persone candidate non possono essere superiori ai 2/3 delle persone eleggibili.

1.8 Le risoluzioni ed i documenti approvati nelle varie sedi pregressuali potranno essere presentati anche in sede di Assemblea Regionale. Quelli non approvati potranno essere ripresentati con la firma di almeno il 5% delle persone delegate.

1.9 L'Assemblea Regionale oltre che deliberare sugli adempimenti previsti dall'ordine del giorno e dallo Statuto, eleggerà i delegati e le delegate al Congresso nazionale nel numero stabilito dal Regolamento per il 40° Congresso Nazionale. In ogni caso i delegati e le delegate espresse da ciascun ente aderente non potranno avere nessun settore rappresentato per una quota superiore al 30%. Il Regolamento nazionale approvato nella direzione del 28 novembre ha previsto il numero dei delegati per le Marche pari a N° 18. Inoltre, le liste delle delegazioni regionali al congresso dovranno essere integrate da un ulteriore numero di delegati e delegate sostitutivi pari – almeno – al 20% dei delegati assegnati a ciascuna Regione. Ciò permetterà, in caso d'impedimento della persona delegata ed al fine del rispetto dei criteri di rappresentanza di genere e generazionale, l'integrazione delle delegazioni regionali. Le persone inserite in tali liste risulteranno comunque invitate al congresso nazionale

In ogni caso condizione di partecipazione al Congresso nazionale è di appartenere ad ente aderente in regola con la contribuzione associativa così come risultante dall'Anagrafe nazionale.

1.10 Nella elezione delle persone delegate al Congresso nazionale dovrà essere garantito un corretto equilibrio tra l'appartenenza settoriale e dimensione aziendale. Nella scelta dei delegati e delle delegate potranno essere presentate autocandidature purché suffragate dal consenso di almeno il 5% delle persone presenti all'assise.

1.11 Nella elezione delle persone delegate al Congresso Nazionale dovrà essere rispettata la percentuale del **30%** di presenza di ciascun genere e del 10% di giovani in età inferiore a **40** anni.

1.12 Entro 7 giorni dall'Assemblea Regionale, verrà trasmesso alla presidenza Nazionale il verbale dei lavori redatto a cura della Presidenza dell'Assemblea, unitamente ai documenti approvati.

Articolo 2

SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE CONGRESSUALI DEGLI ENTI ADERENTI

2.1 Le Assemblee degli Enti aderenti dovranno essere convocate dai Presidenti degli stessi che ne fisseranno l'ordine del giorno sulla base dei documenti nazionali e regionali.

2.2 Per le piccole cooperative potranno essere previste assemblee congressuali su base territoriale, convocate dai Presidenti dei coordinamenti territoriali. Le convocazioni delle Assemblee degli enti e di quelle territoriali saranno comunicate ai soci con le stesse modalità previste per la convocazione delle assemblee ordinarie e dovranno concludersi almeno sette giorni prima della data dell'assemblea congressuale regionale.

2.3 Le Assemblee congressuali degli enti associati e delle piccole cooperative, che si svolgeranno su base territoriale, eleggeranno i delegati e le delegate all'Assemblea congressuale regionale in base ai seguenti criteri:

a. Cooperative e consorzi aventi sede legale nelle Marche e cooperative e consorzi aventi sede legale fuori dalla regione con unità locali nella regione Marche ed in regola con i contributi associativi:

n. 1 delegato/a fino a 250 soci;

n. 2 delegati /e fino a 1000 soci o in caso di fatturato da 5 a 10 milioni di euro;

n. 3 delegati /e da 1001 a 20.000 soci o in caso di fatturato da 10 a 25 milioni di euro;

n. 2 delegati /e in più ogni ulteriori 40.000 soci o in caso di fatturato superiore a 25 milioni di euro;

n.1 delegato/a in più in caso di contribuzione associativa superiore a 5.000 euro.

b. Società di mutuo Soccorso: n. 1 delegato/a ogni 1000 soci.

Nella elezione dei delegati /e a tutti i livelli si dovrà tenere conto di:

- almeno per il **30%** di ciascun genere, e comunque dovranno esprimere una significativa coerenza con la composizione della relativa base sociale di riferimento;

- almeno per il 10% di giovani al di sotto dell'età di **40** anni.

2.4 Nel caso di Assemblea dell'ente associato, il Consiglio di Amministrazione dello stesso – attraverso apposita delibera – ha il compito di trasmettere alla Legacoop Marche, il verbale dell'assemblea e la lista delle persone delegate. Nel caso non fosse possibile svolgere l'assemblea dell'ente associato, è facoltà del Consiglio di Amministrazione, dopo apposita discussione sul documento congressuale, procedere alla nomina delle persone delegate da eleggere per conto di quell'ente associato.

2.5 I componenti della Direzione uscente non delegati nelle assemblee congressuali partecipano di diritto, ove non delegati dalle Assemblee Congressuali, con diritto di parola ma senza diritto di voto.

Articolo 3

ELEZIONE ORGANI DIRIGENTI

3.1 L'Assemblea Congressuale Regionale eleggerà l'organo dirigente previsto dallo Statuto. I criteri principali che ispireranno la composizione sono la rappresentatività di:

- tutti i territori ed i settori, oltre che delle più significative strutture di sistema;
- il peso delle diverse realtà in rapporto al numero dei soci, il fatturato, i contributi associativi versati a Legacoop Marche;
- una presenza per ciascun genere in misura non inferiore al 30%;
- una presenza pari al 10% di giovani in età non superiore a 40 anni.

3.2 Definito il numero complessivo dei componenti dell'organismo, su proposta della Commissione per la elezione degli Organi dirigenti, si procederà sulla base di quanto previsto nel punto precedente, alla presentazione della lista da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea congressuale.

3.3 Nella composizione dell'organismo dirigente dovrà essere garantita la maggioranza di rappresentanti di cooperative.